

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 263 DEL 24.08.2015

OGGETTO: AMBIENTE - MODIFICA DELL'ARTICOLO 25 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO TRA VIA CANDELO E STRADA TROSSI CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE, NOVA COOP S.R.L. E COMUNE DI BIELLA PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO

L'anno duemilaquindici il ventiquattro del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE		X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

AMBIENTE - MODIFICA DELL'ARTICOLO 25 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO TRA VIA CANDELO E STRADA TROSSI CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE, NOVA COOP S.R.L. E COMUNE DI BIELLA PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 28.5.2001 e n. 74 in data 27.5.2002, e con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazione consiliare n. 24 in data 04.02.2003 è stato adottato il Piano Particolareggiato relativo al Comparto Zona Sud compreso tra la Strada Provinciale per Candelo e la Strada Trossi (S.S. 230) e la contestuale variante allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente, approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 13-10447, ai sensi degli artt. 17 e 40 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

Considerato:

- che nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano indicato al punto precedente, tra le prescrizioni correlate all'analisi di compatibilità ambientale, art. 25 lettera h), il Comune di Biella aveva prescritto, a cura dei soggetti attuatori del Piano, l'installazione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nei pressi del Centro Commerciale "Gli Orsi", raccordata al sistema gestito da Arpa Piemonte ed idonea alla valutazione dei seguenti inquinanti: CO, NO₂, NO, PM₁₀ e PM_{2,5}, Benzene, con le metodologie di campionamento previste dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155);
- che Nova Coop srl, in veste di soggetto attuatore del Piano Particolareggiato, avviò un'indagine di mercato per acquisire la strumentazione di misura in prescrizione ma non ha ottemperato pienamente a quanto previsto dal Piano Particolareggiato esecutivo del comparto tra Via Candelo e Strada Trossi, e non ha acquistato la cabina e la strumentazione prevista nelle prescrizioni, per le ragioni sotto delineate;

Atteso:

- che a seguito del Progetto regionale di revisione ed adeguamento della rete di rilevamento della qualità dell'aria, di cui alle determinazioni regionali 349/DB 1004 e 388/DB 1004 del 12.08.2009 e 18.09.2009 Arpa Piemonte ha provveduto ad adeguare ed integrare la rete regionale di monitoraggio piemontese ed anche la rete di Biella è stata adeguata ed integrata con l'installazione di nuova strumentazione e di nuovi gusci;
- che, tenuto conto che nell'attuale configurazione della rete la stazione di Biella – Lamarmora è classificata punto di misura nazionale e pertanto non può essere rimossa dal sito attuale;
- che l'adeguamento strumentale della rete esistente consente la rilevazione dei parametri utili a monitorare gli inquinanti di cui alla prescrizione a Nova Coop delle "Norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato esecutivo del comparto compreso tra Via

Candelo e Strada Trossi”, ed a valutare gli effetti del nuovo insediamento sulla qualità dell’aria di Biella;

Considerato:

- che le campagne di rilevamento della qualità dell’aria mediante mezzo mobile condotte dal Dipartimento di Biella di Arpa Piemonte nell’anno 2009, una nel periodo 13.05.2009-30.06.2009 ed un’altra nel periodo 3.11.2009-29.12.2009, come relazionato al Comune di Biella con note prot. n. 90903 del 19.08.2009 e prot. n. 94429 del 26.08.2010, hanno dimostrato che l’eventuale collocazione di una centralina fissa presso tale sito non fornirebbe indicazioni diverse rispetto alle rilevazioni effettuate attraverso l’attuale centralina di Biella – Lamarmora collocata presso Villa Schneider;
- che in tale cabina sono attualmente installati gli strumenti idonei alla valutazione degli inquinanti previsti nelle prescrizioni del piano particolareggiato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04.02.2003;

Considerato che la società NOVA COOP S.r.l. con nota prot. 611 del 27.07.2015 ha confermato la disponibilità a concorrere alle spese per l’adeguamento e la gestione della stazione esistente con un contributo pari a Euro 100.000,00= oltre IVA 22%, ed a fornire il supporto tecnico-logistico necessario per la realizzazione di eventuali campagne di rilevamento della qualità dell’aria con mezzo mobile;

Verificata la competenza della Giunta comunale ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 48 del D. Lgs. 167/2000 e s.m.i. e dell’articolo 40 della Legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli, unanimi, palesi,

D E L I B E R A

1. di approvare la seguente modifica all’articolo 25 lettera h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato relativo al Comparto Zona Sud compreso tra la Strada Provinciale per Candelo e la Strada Trossi (S.S. 230):

“Art. 25

h) è prescritto il concorso alle spese per l’adeguamento e la gestione della stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Biella –Lamarmora collocata presso Villa Scheneider con un contributo pari a Euro 100.000,00= oltre IVA ai sensi di legge, nonché la predisposizione della fornitura di energia elettrica per il funzionamento del mezzo mobile ARPA di rilevamento della qualità dell’aria, da collocarsi in area di proprietà del Comune di Biella, dandosi atto che l’onere economico della fornitura di energia elettrica sarà a carico del Comune di Biella.”

2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Nova Coop srl e Comune di Biella, dando mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale per la formale stipula della convenzione, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali per addivenire ad una più celere sottoscrizione;
 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti nè indiretti a carico dell'Amministrazione comunale, fatto salvo l'onere economico relativo alla fornitura di energia elettrica in occasione delle campagne di monitoraggio con mezzo mobile, che saranno concordate con ARPA, ed oggetto di separati atti.
-